

(N. 460)
Urgenza

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro di Grazia e Giustizia**

(GRASSI)

di concerto col **Ministro delle Finanze**

(VANONI)

e col **Ministro del Tesoro**

(PELLA)

NELLA SEDUTA DEL 10 GIUGNO 1949

Aumento delle percentuali spettanti agli ufficiali giudiziari sui crediti recuperati dallo Stato e soppressione della tassa erariale del dieci per cento sulle percentuali medesime.

ONOREVOLI SENATORI. — Con decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1945, n. 699, venne concesso agli ufficiali giudiziari l'aumento delle percentuali ad essi spettanti sui crediti recuperati dall'Erario, e, nello stesso tempo, venne soppressa la tassa del 10 per cento sulle percentuali medesime. Le due disposizioni, la cui efficacia venne limitata nel tempo per tutta la durata dello stato di guerra, avevano lo scopo di alleviare le condizioni disagiate in cui versava la categoria e di ristabilire la parità di trattamento tra gli ufficiali giudi-

ziari ed i cancellieri, ai quali era stato già accordato l'aumento delle percentuali anzidette.

Venuto a cessare lo stato di guerra, si provvide a prorogare l'efficacia del citato decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1945, n. 699, fino al 1° luglio 1947 e, con successivo decreto legislativo 9 febbraio 1948, n. 219, fino al 1° luglio 1948.

Ora, essendo noto che sussistono tuttora, ed è presumibile che continueranno a sussistere per un certo tempo, le condizioni eccezionali che lo stato di guerra ha determinato

e che hanno consigliato l'emanazione dei provvedimenti di carattere economico in esame, sorge la necessità di predisporre il presente schema col quale viene stabilita la nuova data del 30 giugno 1950 per la cessazione del trat-

tamento favorevole determinato dalle attuali contingenze.

La data anzidetta è stata prescelta per collegare la cessazione dei benefici in parola con la cessazione dell'esercizio finanziario.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Le disposizioni contenute nell'articolo 5 del decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1945, n. 699, e successive modificazioni, concernenti l'aumento delle percentuali spettanti agli ufficiali giudiziari sui crediti recuperati dallo Stato e la soppressione della tassa erariale del 10 per cento sulle percentuali medesime, sono applicabili fino al 30 giugno 1950.